AVV. MARTA RENIERI
NOTAIO
Via dei Della Robbia n. 78
Firenze

Registrato a Firenze
il 24/10/2024
al n. 39476 Serie 1T

Repertorio n. 17372 Raccolta n. 11275

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno undici del mese di ottobre dell'anno duemilaventiquattro alle ore 19.00 (diciannove).

In Fiesole (FI), Via Faentina n. 183, c/o Casa del Popolo di Caldine.

Avanti a me, Avv. Marta RENIERI, Notaio in Firenze, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Prato e Pistoia,

è comparso il signor

PESCI Alessandro, pensionato, nato a Fiesole (FI) il 2 marzo 1955, codice fiscale PSC LSN 55C02 D575W, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente dell'Associazione non riconosciuta

"FIESOLE DEMOCRATICA - Associazione di Cultura Politica"

con sede a Via Giacomo Matteotti n. 27/29, c/o Casa del Popolo di Fiesole, codice fiscale 94311750486, costituita con scrittura privata in data 18 marzo 2022, registrata a Firenze il 5 aprile 2022 al n. 2181 Serie 3.

Detto Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di assistere, onde redigerne verbale in forma pubblica, alla assemblea della predetta Associazione, riunita per deliberare sul seguente

ORDINE del GIORNO

Parte ordinaria

Omissis.....

Parte Straordinaria

1) Adozione del nuovo testo dello statuto sociale.

2) Iscrizione al Registro Unico Terzo Settore (R.U.N.T.S.) con acquisizione della personalità giuridica.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio

procedo

alla redazione del verbale della assemblea della predetta Associazione, e do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea – a norma dell'articolo 10) dello Statuto - il costituito Presidente, signor PESCI Alessandro, il quale

DICHIARA, CONSTATA E FA CONSTATARE CHE

- l'assemblea è stata regolarmente convocata in modalità mista in prima convocazione per il giorno 8 ottobre 2024 alle ore 7,30 ed in seconda convocazione per questi giorno ed ora, mediante avviso di convocazione inviato in conformità allo Statuto in data 23 settembre 2024;

- l'assemblea, in prima convocazione, è andata deserta;

- l’assemblea si svolge anche mediante mezzi di telecomunicazione, in collegamento audio-video, in conformità all'articolo 9 del vigente statuto sociale;

- il suddetto collegamento in audio-video conferenza garantisce l'identificazione dei partecipanti, la loro

partecipazione e l'esercizio del diritto di voto;

- sono presenti n. 53 (cinquantatré) associati maggiorenni, in regola con il versamento della quota sociale, iscritti nel libro sociale da almeno 12 (dodici) mesi, in proprio e/o per delega, e/o mediante collegamento in audio-video conferenza, secondo il **foglio delle presenze che viene allegato al presente atto sotto la lettera "A"** per formarne parte integrale e sostanziale;

- sono presenti, per il Consiglio Direttivo in persona:

* se medesimo, sopra meglio generalizzato, in qualità di Presidente;

* VANNUCCI Ferruccio, nato a Firenze il giorno 8 luglio 1955, codice fiscale VNN FRC 55L08 D612T, residente a Fiesole, Via Sant'Anna n. 6, in qualità di Vice Presidente,

* FRANGIONI Aldo, nato a Fiesole il 12 novembre 1947, codice fiscale FRN LDA 47S12 D575I, ivi residente alla Via di Mimmole n. 38;

* BARTOLINI Domenico, nato a Firenze il 25 ottobre 1955, residente a Fiesole, Via I Settembre n. 5, codice fiscale BRT DNC 55R25 D612R;

* NADETTI Lucia, nata a Sesto Fiorentino il 26 aprile 1960, residente ivi alla Via Olmicino n. 44, codice fiscale NDT LCU 60D66 I684A, in qualità di Consiglieri;

- tutti gli intervenuti mediante collegamento in audio-video conferenza sono collegati dall'Italia e da Parigi;

- tutti gli intervenuti hanno la possibilità di interloquire e di scambiarsi documenti a mezzo del più volte richiamato collegamento in audio-video conferenza.

Il Presidente, dopo aver accertato l'identità e la legittimazione ad intervenire di tutti i presenti

DICHIARA

l'assemblea regolarmente costituita, ai sensi di legge, ed in grado di deliberare sul punto all'ordine del giorno.

SI APRE LA SEDUTA

Prende la parola il Presidente, il quale illustra ai presenti la necessità per la Associazione di adeguare l'attuale Statuto alla normativa dettata dal Codice del Terzo Settore (cosiddetto CTS) in materia di Associazioni in modo tale che la stessa possa essere iscritta come Associazione riconosciuta nel R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), previsto dall'articolo 45 del citato CTS. All'uopo, Egli illustra tutte le modifiche necessarie e fa altresì presente che l'iscrizione al Registro dovrà avvenire con le modalità indicate dal CTS.

Ricorda che, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 117/2017, gli enti del terzo settore sono costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di

denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, precisando che le attività di interesse generale, considerate tali dal legislatore, sono enunciate all'art. 5 del medesimo testo normativo.

Inoltre, ricorda che, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs 117/2017, il patrimonio, così come comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, essendo vietato al comma secondo la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Così come in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo non può essere distribuito, ma deve essere devoluto ai soggetti e con le modalità stabilite all'art. 9 del Codice degli Enti del Terzo Settore.

Esposti i caratteri principali, che devono essere assunti dai detti enti, per il resto richiama le disposizioni normative dettate dal suddetto d.lgs. 117/2017.

Inoltre, il Presidente informa i presenti che è intenzione dell'associazione di acquisire la personalità giuridica

mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 22 del CTS.

A detto fine precisa altresì che sussiste il patrimonio minimo di Euro 15.000,00 (quindicimila), come io notaio attesto, così come richiesto dal Decreto Ministeriale 106/2020 e dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 9 del 21 aprile 2022, patrimonio pari ad Euro 21.439,00 (ventunomilaquattrocentotrentanove/00) così come evincesi dalla relazione di stima giurata riferita a non oltre 120 giorni, e precisamente alla data del 31 agosto 2024 redatta dal dott. Giacinti Roberto, nato a Firenze il 21 aprile 1946, codice fiscale GCN RRT 46D21 D612Z, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Firenze al numero 108A in data 4 dicembre 1971, e al Registro dei Revisori Contabili al numero 27405 G.U. 31 bis 21/04/1995, giurata innanzi a me notaio in data odierna rep. n. 17371 che si allega al presente atto sotto la lettera **"B"**.

Viene pertanto adottato il nuovo statuto contenente le prescrizioni di cui al d.lgs. 117/2017. Il Presidente dà lettura all'Assemblea, dello statuto nella versione aggiornata.

Terminata la propria esposizione, il Presidente dichiara aperta la discussione.

L'assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità, mediante consenso espresso per alzata di mano dai soci qui presenti

anche audio-video collegati e, come dal Presidente accertato ed a me Notaio comunicato

DELIBERA

1) di **adeguare lo Statuto sociale alla normativa prevista dall'articolo 20 e seguenti del D.Lgs n. 117/2017** (Codice del Terzo Settore) in materia di Associazioni;

2) di approvare lo Statuto così come revisionato e già conosciuto dagli associati; **Statuto che, nella sua versione aggiornata, viene allegato al presente atto sotto la lettera "C", per formarne parte integrale e sostanziale**;

3) - di acquisire la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale a norma dell'articolo 22 del Codice del Terzo Settore;

4) di **conferire mandato al Presidente dell'Associazione, signor PESCI Alessandro**, sopra meglio generalizzato, per l'attuazione delle presenti delibere, con i più ampi poteri, apportando all'allegato Statuto tutte le modifiche richieste dalle competenti Autorità ed anche al fine di ottenere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

Non essendovi altro da discutere e deliberare, e nessuno avendo preso la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19.40 (diciannove e quaranta minuti).

Le spese del presente atto e sue conseguenziali sono a carico della Associazione.

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

*****

Il comparente consente il trattamento dei suoi dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

*****

Ed io Notaio richiesto ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al Comparente, che approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive con me Notaio alle ore 19.40 (diciannove e quaranta minuti).

Atto che, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, consta di tre fogli per dieci pagine scritte fino qui.

F.to: Alessandro Pesci

F.to: Marta Renieri notaio (sigillo)

ALLEGATO "C" AL REPERTORIO N. 17372/11275

Indice

TITOLO I - DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO – DURATA

TITOLO II - ASSOCIATI

TITOLO III - ORGANI SOCIALI

TITOLO IV - COMITATO SCIENTIFICO E PRESIDENTE ONORARIO

TITOLO V - ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE

TITOLO VI - COLLEGIO DEI PROBIVIRI E FORO COMPETENTE TITOLO VII - PATRIMONIO E BILANCI ED ESERCIZI SOCIALI

TITOLO VIII - MODIFICHE STATUTARIE – SCIOGLIMENTO

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I - DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO – DURATA

Art. 1 E` costituita l'Associazione non lucrativa, ai sensi del Codice Civile, della legge 6 giugno 2016, n. 106 e del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, denominata **"FIESOLE DEMOCRATICA" - Associazione di Cultura Politica"**, (d'ora in avanti l'Associazione).

Con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) l'Associazione acquisisce la personalità giuridica e la sua denominazione diviene la seguente: **"FIESOLE DEMOCRATICA - Associazione di Cultura Politica ETS".**

La denominazione e gli estremi della iscrizione nel RUNTS sono indicati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 L'Associazione ha sede in Fiesole (FI).

Essa potrà istituire sezioni e sedi secondarie in qualunque altro luogo sia in Italia che all'estero. La variazione di sede legale nell'ambito comunale può essere deliberata dal Consiglio direttivo.

Art. 3 L'Associazione si propone di svolgere, in via prevalente, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e, in particolare ai sensi delle lettere h), i), w).

Essa non ha fini di lucro e in via principale vuole:

- promuovere lo sviluppo e la tutela dei valori dei partiti del novecento italiano con particolare attenzione alla realtà territoriale di Fiesole e della Toscana;
- promuovere la cultura politica, anche mettendo a confronto altre realtà del mondo politico, sociale, istituzionale;
- promuovere la diffusione della partecipazione al dibattito politico, senza nessun confine di carattere e di opinione;
- promuovere attività che consentano ai propri associati di apprendere, sviluppare, accrescere e diffondere le proprie conoscenze e a diffonderla capillarmente;
- conservare e valorizzare i beni culturali posseduti e le carte depositate nell'Archivio Storico del Comune di

Fiesole, nonchè promuovere la raccolta di ulteriori fondi archivistici di pubblico interesse promuovendone il conferimento all'Archivio Storico Comunale;

- progettare e realizzare attività di formazione, di studio e ricerca, di disseminazione delle conoscenze storiche e politiche.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle sopra menzionate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti di legge.

Per realizzare quanto sopra indicato, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, potra` svolgere le seguenti attivita` finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali:

- la promozione e la realizzazione di studi e ricerche su argomenti di natura economica, sociale, politica, in particolare sulla storia dei movimenti e dei partiti politici italiani;

- l'organizzazione e la gestione di convegni, corsi, seminari, dibattiti, proiezioni, workshop e altre iniziative culturali e formative;

- l'organizzazione e la gestione di attivita` editoriali e multimediali;

- la presentazione di pubblicazioni, ricerche e studi d'interesse;

- la redazione, l'organizzazione di rassegne

cinematografiche, festival, rassegne, premi, mostre d’arte, di fotografia, cinematografia e spettacoli, sia in ambienti pubblici che privati;

- l’organizzazione e la gestione di attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l’Associazione può porre in essere attività e iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Per la realizzazione delle proprie attività, l’Associazione può avvalersi di volontari, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l’obbligo di iscrivere in un apposito Registro i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attivita` di volontariato, nonchè per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Può anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. Resta fermo che la qualifica di volontario e` incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.

Art. 4 L'Associazione e` costituita a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso dei singoli associati.

TITOLO II - ASSOCIATI

Art. 5 Possono essere associate tutte le persone fisiche maggiorenni, società, associazioni ed enti che ne faranno richiesta, previa lettura dello statuto e accettazione dello stesso e dei suoi eventuali regolamenti.

L’adesione ha carattere volontario.

Sono ammesse a far parte dell’Associazione tutte le persone fisiche senza distinzione di sesso, nazionalità, religione, credo politico, che accettano gli articoli dello statuto, che condividono gli scopi dell’Associazione e che si impegnano a collaborare per il loro perseguimento.

Possono far parte dell’Associazione anche le persone giuridiche.

La domanda di adesione deve essere presentata al Consiglio Direttivo e dovrà recare la dichiarazione di condividere le finalità associative e l'impegno ad approvare e osservare lo Statuto, il Codice Etico e gli eventuali regolamenti, oltre alle delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.

Sulla domanda di adesione si pronuncia il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dal ricevimento con decisione motivata.

In caso di diniego, l’interessato, entro i successivi 30

(trenta) giorni, può proporre appello al Collegio dei Probiviri ovvero, nel caso in cui l’organo non sia stato istituito, all’Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

Gli associati si suddividono in:

- Associati fondatori: coloro che hanno partecipano alla costituzione dell'Associazione.

- Associati ordinari: coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

- Onorari: in considerazione di particolari cariche ricoperte o di speciali meriti connessi agli scopi sociali.

L’Assemblea straordinaria può prevedere l’istituzione di ulteriori categorie di associati.

La suddivisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento fra gli associati stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione, per cui ognuno ha ugual diritto a partecipare effettivamente alla vita associativa avendo tutti diritto di voto ed essendo tutti eleggibili alle cariche sociali.

Gli associati sono registrati in un apposito Libro ove indicare anche il domicilio e ogni altra utile informazione atta anche a regolare l’invio degli avvisi di convocazione dell'assemblea e ogni comunicazione informativa.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali con

un preavviso di trenta giorni e la presenza almeno di un consigliere e/o di un sindaco o revisore.

I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti, di cui hanno in tal sede conoscenza, e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo.

Art.6 Gli Associati sono tenuti al versamento del contributo associativo annuale, stabilito in funzione dei programmi di attività e indicato nel Bilancio preventivo.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e, in ogni caso, non potrà mai essere restituita.

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 (dieci) giorni dall'iscrizione nel libro degli associati e annualmente a richiesta del Consiglio.

Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, ne´ in caso di scioglimento della stessa, ne´ in caso di interruzione del rapporto associativo.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 Per quanto riguarda il recesso o l'esclusione degli associati valgono le norme contenute nel presente statuto, conforme alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.

In particolare, l'adesione all'Associazione è a tempo

indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto il loro recesso entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo e obbligati al versamento della quota annuale di associazione e all'impegno per il programma economico annuale, salvo diversa delibera del Consiglio.

L’associato cessa di far parte dell’Associazione per i seguenti motivi:

- decesso;
- dimissioni volontarie: da comunicare per iscritto al Presidente, con le proprie motivazioni; avranno effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso del quale sono state presentate e accolte;
- esclusione: il Consiglio Direttivo può decidere l’esclusione dell’associato in caso di inadempienza di doveri e, pertanto, nei confronti dell’Associato che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione, che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione, che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare danni, anche morali, all’Associazione o per altri motivi che abbiano

arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa. E` automaticamente escluso l'associato che per oltre due anni non paga la quota associativa; in tal caso viene dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo, senza necessita` di alcuna ulteriore formalità. Il provvedimento di esclusione del Consiglio Direttivo, a eccezione del caso di mora, deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria alla quale deve essere convocato l'associato interessato, durante la quale si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci. Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari al recapito autorizzato in sede di ammissione a socio.

In nessun caso gli associati dimessi, esclusi o decaduti possono richiedere la restituzione dei contributi versati, nè hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

TITOLO III - ORGANI SOCIALI

Art. 8 Sono organi dell'Associazione:

a. L'Assemblea degli associati.

b. Il Consiglio Direttivo.

c. Il Presidente.

d. L’Organo di controllo e/o di Revisione (ove nominato).

e. Il Collegio dei Probiviri (ove nominato).

Tutte le cariche ricoperte dagli aderenti all'interno dell'Associazione sono da ritenersi di tipo volontario e gratuito, a eccezione del compenso spettante all’Organo di controllo e/o di Revisione.

E' consentito solo il rimborso di spese preventivamente approvate e sostenute nell’interesse dell’Associazione per lo svolgimento di attività istituzionali.

Art. 9 L’Assemblea generale degli associati e` formata da tutti gli iscritti all’Associazione ed e` convocata presso la sede dell’Associazione o fuori da essa purchè nel territorio italiano, per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo entro il termine predisposto dal Consiglio Direttivo e ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo stesso o ne facciano richiesta motivata almeno 1/10 (un decimo) degli associati. In quest’ultimo caso, la convocazione deve avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta.

L’Assemblea e` convocata dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta consegnata a tutti gli associati almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l’adunanza, oppure inviata entro il medesimo termine con qualsiasi altro mezzo idoneo quali fax, telex, telegramma o messaggio di posta elettronica che possa garantire

l'avvenuta ricezione.

Nei casi di urgenza e` convocata almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'adunanza. Nell'avviso dovra` essere indicato l'ordine del giorno, le modalità, il luogo e l'ora in cui si terrà l'Assemblea, di prima e seconda convocazione.

L'assemblea può essere tenuta anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, che deve essere raccolto da ogni intervenuto mediante dichiarazione.

Art. 10 L'Assemblea e` presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in sua assenza dal Vice Presidente o in mancanza su indicazione da un socio presente indicato dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina inoltre un Segretario.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e` regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più 1 (uno) degli associati con diritto di voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Per le modifiche statutarie sia in prima che in seconda convocazione e` regolarmente costituita quando siano

presenti o rappresentati almeno la metà più 1 (uno) degli associati con diritto di voto e delibera con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei presenti; per la delibera di scioglimento dell’Associazione l’assemblea sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Le delibere dell’Assemblea sono espresse con voto palese, salvo deroga.

Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea, ordinaria e straordinaria, sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario dell’Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea ordinaria:

a. approva il Bilancio d’esercizio, chiuso al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo; approva il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo;

b. approva il Piano delle attivita` annuale, comprensivo del Bilancio Preventivo;

c. delibera sulle questioni a essa sottoposte dal Consiglio Direttivo;

d. nomina l'Organo di controllo e/o di revisione;

e. nomina i membri del Consiglio Direttivo;

f. delibera riguardo la revoca e la responsabilita` degli organi sociali;

g. delibera in merito alla eventuale costituzione del Collegio dei Probiviri e ne nomina i relativi membri;

h. delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci, nei casi in cui non venga nominato il Collegio dei Probiviri;

i. ha la facolta` di nominare un Presidente Onorario, su proposta del Consiglio Direttivo per la durata dello stesso ed e` rinnovabile, fra persone che si sono distinte nei settori di attivita` dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria:

a. delibera sulle eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;

b. delibera sullo scioglimento anticipato;

c. nomina i liquidatori, affidandogli i poteri gestori.

Art. 11 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale di Associazione, se dovuta.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri soggetti purchè questi non siano membri in carica del Consiglio Direttivo, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato può rappresentare in assemblea sino ad un massimo di due soci.

Il diritto di voto spetta soltanto agli associati, iscritti

nel libro sociale da almeno 3 (tre) mesi.

Art. 12 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 7 (sette) membri, eletti dall'Assemblea degli associati previa determina del numero dei componenti.

In conformità all'art. 26, comma 2, D.Lgs. 117/2017, almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere costituita da soci dell'Associazione.

Entro 5 (cinque) giorni precedenti la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, il Consiglio Direttivo raccoglie le candidature presentate da chi è interessato a ricoprire la carica di Consigliere.

L'Assemblea dei Soci chiamata a eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci, non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida, a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti, per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

In caso di mancanza di 1 (uno) o più componenti, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 (tre) volte consecutive, il Consiglio Direttivo provvede a sostituire i membri nominando, se presenti, i primi fra i non eletti per il

rinnovo delle cariche sociali, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 (venti) giorni l'Assemblea perchè provveda all'elezione di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio può avvalersi di specifiche collaborazioni di altri associati per l'esecuzione o l'istruttoria degli argomenti sottoposti all'approvazione del Consiglio.

I consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni devono essere prese con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 13 Al Consiglio Direttivo e` demandata l'amministrazione ordinaria e straordinaria; a titolo non

esaustivo:

- Nomina il Presidente al suo interno.
- Nomina, su proposta del Presidente, il Vicepresidente, ed eventualmente il Comitato Scientifico.
- Predispone il Programma dell’Associazione e il Bilancio Preventivo.
- Elabora eventuali regolamenti interni da far approvare all’assemblea.
- Amministra il patrimonio dell'Associazione.
- Predispone il Bilancio d’esercizio.
- Redige e presenta all’Assemblea la relazione annuale sulle attività dell’Associazione.
- Cura l’esecuzione delle deliberazioni assembleari.
- Stipula gli atti e i contratti inerenti all’attivita` sociale.
- Fissa annualmente l’importo della quota associativa di adesione.
- Delibera sull’ammissione, recesso ed esclusione degli associati.
- Vigila sul buon funzionamento di tutte le attivita` sociali e sul coordinamento delle stesse.
- Nomina una o più Commissioni operative per l’esecuzione e la cura di alcuni progetti.
- Può nominare, anche al di fuori dei suoi membri, un segretario, un tesoriere e altre funzioni demandate dal

Consiglio.

- Può istituire l’Albo degli Amici, costituito da soggetti pubblici e privati, persone giuridiche e fisiche, iscritte per meriti acquisiti nei riguardi dell’Associazione, che sono tenuti informati sulle sue attività, iniziative e progetti.

Art. 14 Il Consiglio Direttivo e` convocato dal Presidente o dal Vice Presidente, quando questi lo ritengono opportuno o ne facciano richiesta la maggioranza dei consiglieri e in ogni caso una volta all'anno per definire il Programma delle attività e il Bilancio Preventivo e per l'approvazione del Bilancio d’esercizio.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio direttivo riterrà opportune, purchè con mezzi che consentano la certezza della ricezione dell'avviso di convocazione rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno 3 (tre) giorni o minore in caso di urgenza.

La riunione e` ritenuta valida con la presenza della meta` più uno dei consiglieri. Esso delibera con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito anche in seduta telefonica o telematica purchè ciascun consigliere dichiari di essere dotato degli appositi strumenti tecnici da utilizzare anche per questo fine in modo che ciascuno

abbia la possibilità di interloquire con tutti gli altri e di conoscere le posizioni di ognuno sui singoli punti.

La partecipazione dei consiglieri anche se in altra sede, rende comunque valida la seduta telematica.

Le sedute del Consiglio Direttivo risulteranno da regolare verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, se presenti nello stesso luogo, altrimenti dal solo soggetto verbalizzante in caso di full video - audio conference.

Art. 15 I componenti del Consiglio Direttivo rispondono in solido per le obbligazioni assunte con delibera consiliare.

E` comunque esente l'amministratore il quale non abbia partecipato all'atto e abbia manifestato espressamente il proprio dissenso.

Art. 16 Il Presidente ha la rappresentanza e la firma dell'Associazione per cui rappresenta l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli associati, provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e ha pertanto tutti i poteri necessari per assolvere al proprio compito, oltre al potere di porre in essere gli atti di particolare urgenza, salvo ratifica del Consiglio.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, con tutti i relativi poteri. Il solo intervento del

Vice Presidente, per i terzi, e` prova dell'impedimento del Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 60 (sessanta) giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, al suo interno.

TITOLO IV - COMITATO SCIENTIFICO E PRESIDENTE ONORARIO

Art. 17 Il Consiglio Direttivo puo` nominare un Comitato Scientifico composto da docenti universitari, professionisti, personalità che si sono distinti per competenze professionali e doti umane, in numero variabile da 3 (tre) a 11 (undici) membri.

All'atto della nomina il Consiglio Direttivo provvede a nominare altresì` il Presidente del Comitato.

Il Comitato Scientifico collabora alla definizione del Programma annuale di attività, alla definizione della politica culturale dell'Associazione; può sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione, la selezione dei progetti di ricerca, delle attività culturali e delle collaborazioni da avviare nel perseguimento degli scopi statutari.

Art. 18 Il Presidente onorario non ha la rappresentanza dell'Associazione, ne´ poteri; puo` partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Al Presidente Onorario possono essere eventualmente affidati

dal Consiglio Direttivo incarichi specifici.

TITOLO V - ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE

Art. 19 Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c.

L'organo di controllo dura in carica 3 (tre) esercizi, e comunque fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio, e` riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purchè composto da revisori legali e in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.

Nel caso di organo collegiale sarà composto da 3

(tre) membri effettivi, di cui 1 (uno) con funzione di Presidente, e due Supplenti.

L'Organo di controllo:

a. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

c. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

d. rilascia apposito parere per il Bilancio consuntivo e preventivo;

e. attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, venga redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del Codice del Terzo settore.

Può assistere alle riunioni del Consiglio di Direttivo.

Delle verifiche viene redatto verbale da trascriversi nel libro sociale.

Ai componenti dell’Organo di controllo e al soggetto a cui sia eventualmente affidata la revisione legale dei conti spetta un compenso determinato dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

TITOLO VI COLLEGIO DEI PROBIVIRI E FORO COMPETENTE

Art. 20 E' rimessa all’Assemblea la decisione relativa alla

costituzione del Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri e` l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione. E` composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi, nominati dall'Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci. Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione come socio dell'Associazione, sulle decisioni di espulsione dei Soci e sulla regolare applicazione delle norme statutarie.

Tutte le eventuali controversie tra gli associati fra loro e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi saranno sottoposte inizialmente al Collegio dei Probiviri e, in caso di esito negativo dell'attività, la fattispecie sarà rimessa ad un tentativo di conciliazione da promuoversi presso un organismo a ciò abilitato.

Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purchè nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia (salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto) entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 (quindici) giorni.

Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.

Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto. Dura in carica tre esercizi e i suoi membri sono riconfermabili.

Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra e` competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l'Associazione.

TITOLO VII - PATRIMONIO E BILANCI ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 21 Patrimonio, Bilancio d'esercizio, Preventivo e Sociale.

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni e dalle erogazioni a tal fine destinate e specificatamente da:

a. beni mobili e immobili che diverranno di proprieta` dell'Associazione;

b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

c. eventuali erogazioni, donazioni o lasciti, a tale scopo destinati.

Per la gestione del patrimonio il Consiglio si atterra` a investire i fondi disponibili in attività che privilegino

la riduzione del rischio, anzichè la crescita del rendimento, con particolare attenzione all'importo a garanzia del Fondo comune.

Il periodo amministrativo coincide con l'anno solare. I proventi dell'Associazione sono costituiti da:

a. quote associative dei singoli aderenti;

b. proventi derivanti da qualsiasi pubblicazione;

c. liberalità e sovvenzioni di enti pubblici, aziende, persone fisiche;

d. contributi dello Stato e altre amministrazioni pubbliche, anche per lo svolgimento convenzionato di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali;

e. rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;

f. contributi derivanti dal finanziamento di progetti realizzati in conformità alle proprie finalità istituzionali;

g. proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Per la modalità di erogazione di denaro, beni o servizi il Consiglio si avvarrà di strumenti che consentono il monitoraggio e la trasparenza della destinazione.

Le quote associative e le erogazioni sono rispettivamente pagate e fatte a fondo perduto, non sono quindi rivalutabili

né ripetibili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte, estinzione, recesso ed esclusione degli associati.

Il versamento, inoltre, non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per atto tra vivi nè a causa di morte.

L’esercizio associativo si chiude il 31 dicembre di ogni anno: entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo, per l’approvazione da parte degli associati, il Bilancio d’esercizio e, nei termini indicati dal Consiglio Direttivo, quello preventivo del successivo esercizio.

Del Bilancio d’esercizio dovrà essere data idonea pubblicità mediante affissione presso la sede dell'Associazione almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la convocazione dell’Assemblea.

Ricorrendo i presupposti verrà presentato in assemblea anche il Bilancio Sociale.

Art. 22 All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Eventuali utili od avanzi di gestione dovranno essere

impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO VIII - MODIFICHE STATUTARIE - SCIOGLIMENTO

Art. 23 In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo e` devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. n. 117/2017.

L'Assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina del liquidatore scelto anche fra i non soci, delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio nel rispetto delle norme di legge in materia, preferibilmente ad altra associazione o ente con finalità analoghe o similari o comunque a fini di pubblica utilità.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia e al Codice del Terzo Settore.

F.to: Alessandro Pesci

F.to: Marta Renieri notaio (sigillo)